

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Riferimento determinazione dirigenziale n. _____ del _____

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: supporto al coordinamento e alla gestione delle fasi conclusive del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Città metropolitana di Venezia- Programmazione FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPESS n. 61 del 3 novembre 2022 "Fondo sviluppo e coesione- Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Venezia", pubblicata in G.U Serie Generale n.12 del 17/10/2022).

Incarico di supporto al R.u.p. (CIG _____)

Premesso che:

-in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. ____

in data _____ del _____ Dirigente del Settore

_____, i servizi sono stati

aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1

lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per

l'importo complessivo di €= (o.f.e.) come di seguito specificato,

in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di offer-

ta;

-ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Traspa-

renza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1.1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'arch. ing. dott. _____, Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, Settore _____, conferisce all'arch. ing. _____, di seguito denominato affidatario che, con domicilio fiscale in _____, iscritto all'albo _____, accetta l'incarico di cui in oggetto.

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i..

1.3. L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento.

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e all'offerta economica presentate in sede di gara, documento che viene espressamente richiamato e fa parte del presente contratto, ancorché

non materialmente allegato al medesimo, e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

2. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento nonché in base alle informazioni assunte presso la stessa Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, nell'osservanza delle norme vigenti in materia, per le necessarie attività di rendicontazione e monitoraggio relativamente all'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia.

L'incarico si sviluppa a supporto dei R.u.p. e del gruppo di monitoraggio interno, al fine di coadiuvare detto gruppo di lavoro nelle attività necessarie per la gestione delle fasi conclusive del Piano di Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Venezia e per l'approvazione dello stesso.

In particolare la prestazione si estrinsecherà nelle attività di:

- a) Attuazione delle procedure di controllo e verifica delle fasi conclusive per la chiusura degli interventi, nel rispetto del documento elaborato per tale scopo;
- b) Attività di correzione dei dati inseriti in SGP (Sistema Gestione Progetti, Agenzia per la Coesione Territoriale) nel rispetto del Si. Ge. Co in vigore (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 20/12/2018);
- c) Assistenza ai RUP per la rendicontazione degli interventi in fase di completamento;
- d) Verifica ed aggiornamento dei dati inseriti in SGP al fine di allinearli con le risorse assegnate a ciascuna area tematica del Piano, così come ridefinito dall'intercorsa rimodulazione approvata nel corso dei vari Comitati di Sorveglianza (con eventuali azioni correttive);

- e) Verifica ed Eventuale correzione dei dati acquisiti tramite BDU (banca dati unitaria della Ragioneria Generale dello Stato) e trasmissione ad Igrue (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con L'Unione Europea) degli stessi e relativa validazione;
- f) Soluzione delle criticità emerse durante la migrazione dello strumento da Patto a PSC, e richiamate dalla ex Agenzia per la Coesione Territoriale, oggi Dipartimento per le politiche di coesione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023) tramite i loro funzionari
- g) Assistenza per la redazione delle relazioni annuali da sottoporre all'approvazione del Comitato di Sorveglianza
- h) Generazione di report intermedi e conclusivi dell'intera attività svolta dall'Autorità Responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione (struttura di governance del P.S.C designata con Deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 31/03/2022) .

Per ciascuna delle prestazioni sopra individuate l'incaricato si impegna a relazionare per iscritto al R.u.p. elaborando dei report relativi al monitoraggio e all'attività di rendicontazione con cadenza settimanale con relazioni sull'attività svolta e report di sintesi descrittivi del numero e della tipologia delle prestazioni rese.

Articolo 2. Durata

1.L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino al completamento delle attività, salvo esaurimento anticipato dell'importo contrattuale impegnato.

Articolo 3. Ammontare del contratto e modalità di pagamento

1. L'importo contrattuale di aggiudicazione, ammonta ad €_____ = (euro ____), oneri fiscali esclusi.

2. È onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione del servizio.

3. L'affidatario è tenuto a presentare una relazione trimestrale sulle attività svolte fino a quel momento.

L'affidatario è tenuto altresì a presentare una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'intervento e, in ogni caso, ogni qualvolta venga richiesto dal Dirigente e/o Direttore.

4. La verifica di conformità della prestazione è avviata dal RUP (o dal DEC, ove presente) entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere ultimata entro i successivi 60 giorni dalla conclusione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. 125, comma 7 d.lgs. 36/2023.

5. La verifica di conformità viene trasmessa per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarla entro 15(quindici) giorni dal ricevimento della stessa. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

6. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 D.Lgs. 36/2023 all'esito positivo della verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

7. Deve essere effettuata qualsiasi rimodulazione, gestione di economie, nonché qualsiasi altra attività finalizzata all'ultimazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Venezia.

Articolo 4. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corren-

te di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 – P.IVA 00339370272 – Codice univoco di riferimento UF-WX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 5. Subappalto

1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

4. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

5. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto ai sensi dell'art. 119, co. 2 bis del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.

6. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di

esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

7. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

8. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

9. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

10. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti.

11. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

12. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

13. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15

(quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

Articolo 6. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è vietata all'appaltatore la cessione del contratto, pena la nullità dell'atto di cessione.

2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 7. Condizioni generali di esecuzione del servizio e verifiche in fase esecutiva

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023 e nei suoi allegati.

2. Si rappresenta che la stazione appaltante, in adempimento della misura C_ 37 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, effettuerà delle verifiche, anche qualitative, alla luce dei criteri di misurabilità effettivamente utilizzati sulla scorta di apposita check list redatta in adempimento della misura anticorrottiva indicata.

Articolo 8. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. in data

..... rilasciata dalla società, agenzia/filiale di, per l'importo di €= (diconsi Euro/....).

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, all'emissione della verifica di conformità.

Articolo 9. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore ha presentato la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. _____, emessa dalla società_____ - Agenzia di _____, con scadenza _____, per un massimale di € _____ per ogni sinistro.

2. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 10. Penali

1. Qualora l'ultimazione del servizio venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari all'1 per mille *dell'importo contrattuale*.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere

compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile.

3. L'importo delle penali applicate non potrà complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale.

Articolo 11. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.]

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,

informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalì della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

9. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal

Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 13. Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, previo contraddittorio tra le parti, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

4. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi delle seguenti situazioni:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti ;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la fornitura;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e s.m.i. e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 78 del 13/04/2023;

5. Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in_____ .

Articolo 15. Controversie

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 16. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 17 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- l'offerta economica;
- le polizze di garanzia.

Articolo 18. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data dell'attestazione di conformità.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

Il Dirigente

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra , quale legale rappresentante della società , dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli del presente contratto.

Il legale rappresentante della società

.....

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.